



# COMUNE DI ANTONIMINA

89040 *Prov. di Reggio Calabria*

*Cod. Fisc. 81000170803 -Part. IVA 00245650809*

*☎ (0964) 312000 - fax 312366*

*ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 6 DEL 24.05.2013*

**REGOLAMENTO DEL TRIBUTO  
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  
TARES**

**Comune di Antonimia**  
**Prov. di Reggio Calabria**

**Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**  
**TARES**

**ART. 1**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Antonimia della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

**ART. 2**

- 1) Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese normalmente come attività economiche) ed è prestato a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

**ART. 3**

- 1) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

**ART. 4**

- 1) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte.
- 2) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferiti in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per conferimento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 15 del D. Lgs 13/01/2003 n. 36.
- 3) La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 4) Per le utenze domestiche, la quota fissa è commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell'immobile determinata sulla base dell'80% della superficie catastale.
- 5) Per le utenze non domestiche relative a unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C), la quota fissa è commisurata alla superficie degli immobili nei quali si svolge l'attività, determinata sulla base dell'80% della superficie catastale. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E), la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile.

- 6) La quota variabile è commisurata, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, alla quota di rifiuto residuo prodotto e conferito.
- 7) Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività sarà applicata la tariffa di uso prevalente.

#### **ART. 5**

- 1) In presenza dei presupposti di cui all'articolo precedente, il possessore, l'occupante e il detentore dei locali o delle aree scoperte corrispondono la tariffa, commisurata ad anno solare a cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 2) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

#### **ART. 6**

- 1) Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
  - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
  - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
  - c) il vano scala interno alla singola abitazione;
  - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
  - e) le aree scoperte destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività economica;
  - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale;
  - g) ogni altro locale.

#### **ART. 7**

- 1) Per il calcolo della tariffa le utenze domestiche sono distinte:
  - a) le utenze domestiche di soggetti residenti;
  - b) le utenze domestiche di soggetti non residenti.
- 2) Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa è quello risultante dai dati presenti nell'Anagrafe del Comune di Antonimina. In presenza nella medesima unità abitativa di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la quota fissa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa e la tariffa è dovuta dal nucleo familiare più numeroso.

#### **ART. 8**

- 1) Per le utenze non domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza è determinata sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, determinato nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3° (SUD).

## **ART. 9**

- 1) È prevista una riduzione tariffaria, nella misura massima del 30% (trenta per cento) nei seguenti casi:
  - a) abitazione con unico occupante;
  - b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 2) Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali comprovato da appositi contratti di smaltimento stipulati con ditte specializzate.
- 3) Per beneficiare dell'esclusione dal pagamento della tariffa o delle riduzioni tariffarie, gli utenti devono presentare al comune una apposita denuncia. L'eventuale esclusione e le eventuali riduzioni hanno effetto dalla data di presentazione della stessa.

## **ART. 10**

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare anche in maniera graduale, in relazione alle distanze dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

## **ART. 11**

- 1) Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
- 2) Alla tariffa è applicata un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.
- 3) Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- 4) Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **ART. 13**

- 1) Le agevolazioni di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11 si applicano anche alle maggiorazioni di cui al comma 13 dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

#### **ART. 14**

- 1) Il Comune di Antonimina applica ai fini della TARES le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche statali previste dal Decreto Legge del 31/12/2007 n. 248 convertito nella legge n. 31 del 28/02/2008
- 2) Il Comune di Antonimina per le utenze non domestiche relative ad enti ed associazioni che abbiano per scopo l'assistenza e la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose può esentare dal pagamento della TARES, nel rispetto delle procedure previste dal precedente articolo 11 comma 3. Tale previsione è estesa ai soggetti di cui all'art. 7, comma 3) della legge 25.03.1985 n. 121, il quale prevede che agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

#### **ART. 15**

- 1) Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

#### **ART. 16**

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione e detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 2) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportato a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al cento per cento (100%).
- 3) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs 14/03/2011 n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
- 4) Per tutto quanto non previsto nei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale compresa la maggiorazione richiamata al precedente art. 13.

#### **ART. 17**

- 1) E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione richiamata al precedente articolo 13.

#### **ART. 18**

- 1) Al comune è presentata apposita dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, che ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui ne consegue un diverso ammontare del tributo.
- 2) La dichiarazione è presentata entro il termine di 30 giorni dalla data:
  - a) di occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza;
  - b) di richieste per ottenimento delle agevolazioni;
  - c) del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal regolamento;
  - d) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte.
- 3) Nel caso di occupazione di un fabbricato in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

#### **ART. 19**

- 1) Il versamento della tariffa per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è effettuato per l'anno di competenza, in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale o modello unificato (F24).
- 2) Il Consiglio Comunale può anche deliberare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
- 3) Per il solo anno 2013, fino alla determinazione delle nuove tariffe, l'importo della TARES da pagare è commisurato a quanto versato nel 2012 a titolo di TARSU, salvo conguaglio.

#### **ART. 20**

- 1) Il comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARES, compreso quello di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Il funzionario responsabile ha la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo medesimo.

#### **ART. 21**

- 1) Il comune esercita l'attività di controllo sul rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e, in subordine, richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita;
- 2) Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spesi e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
- 3) L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, fornire le precisazioni che se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica di quanto comunicato.
- 4) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento da parte dell'ufficio può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
- 5) L'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

#### **ART. 22**

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa, prevista dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, pari al 30% dell'importo non versato;
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o mancata e incompleta esibizione di documenti richiesti entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene adesione del contribuente, con pagamento del tributo se dovuto, delle sanzioni e degli interessi.

#### **ART. 23**

- 1) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento relativo al tributo comunale dei servizi TARES, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

- 2) Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 446/97.
- 3) Dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

#### **ART. 24**

- 1) Il presente regolamento è efficace dal 1 gennaio 2013